

Simone Merlini - Consigliere comunale PLR - Via San Jorio 16 - 6600 Locarno

Lodevole

Municipio della Città di Locarno

Piazza Grande 18

6600 Locarno

Locarno, 19 giugno 2026

Onorevole Signor Sindaco,

Onorevoli Signore e Signori Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dagli art. 65 LOC e 35 ROC, in qualità di Consigliere comunale, inoltro la seguente

INTERPELLANZA

Oggetto: Adeguamento della base legale comunale per introdurre divieti mirati di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche sensibili

Premessa

Negli scorsi anni la Città di Locarno ha già tentato di vietare il consumo di bevande alcoliche in alcune zone ritenute sensibili sotto il profilo del degrado e dell'ordine pubblico, tra cui in particolare l'area dei Giardini Rusca e quella adiacente al Castello Visconteo.

La stampa cantonale ha poi riferito che tale divieto è stato annullato dal Consiglio di Stato a seguito di un ricorso, poiché il Municipio non disponeva di una base legale formale sufficiente per imporre autonomamente un simile divieto generale nello spazio pubblico.

La questione è tornata di attualità anche più recentemente, a seguito di nuove segnalazioni concernenti disagio, degrado, insicurezza, consumo di sostanze stupefacenti e disturbo della quiete pubblica in varie zone centrali della Città, tra cui ancora i Giardini Rusca e l'area del summenzionato Castello.

In questo contesto, appare opportuno chiarire se il Municipio intenda promuovere un adeguamento delle norme comunali, così da disporre in futuro di una base legale solida, proporzionata e difendibile per introdurre, nei casi necessari, divieti mirati di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche delimitate e segnalate.

Considerazioni

La Legge organica comunale attribuisce al Municipio le funzioni di polizia locale, segnatamente per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblici, la tutela della salute e dell'igiene pubblica nonché la disciplina dell'uso dei beni comunali.

Il Regolamento di applicazione della LOC precisa inoltre che il Municipio può adottare misure volte a contrastare disordini, rumori molesti e situazioni suscettibili di compromettere il corretto uso di strade, piazze, edifici e beni comunali.

Tale impostazione trova peraltro conferma nel recente orientamento della giurisprudenza ticinese, secondo cui l'art. 107 cpv. 2 lett. e LOC costituisce una norma meramente attributiva di competenze, che designa il Municipio quale organo comunale preposto alla tutela dei beni di polizia, senza tuttavia precisare il contenuto delle singole misure adottabili; queste devono pertanto essere ancorate da specifiche norme di diritto materiale oppure, in loro assenza, dalla clausola generale di polizia (cfr. Corte dei reclami penali TI, sentenza 60.2016.195 del 25 gennaio 2017).

Il Tribunale federale ha del resto più volte ricordato che un regolamento o un'ordinanza adottata dall'organo legislativo competente può costituire una base legale formale sufficiente anche per misure restrittive quali ordini di allontanamento o l'istituzione di zone interdette, purché formulata con sufficiente determinatezza (cfr. DTF 128 I 327 consid. 4.1 e 4.2).

Va peraltro rammentato che, secondo costante giurisprudenza, la clausola generale di polizia riveste carattere sussidiario e di extrema ratio: essa non può essere invocata laddove esistano altre disposizioni idonee a far fronte al pericolo (cfr. DTF 100 Ia 144 consid. 4, relativa a una fattispecie ticinese). Il suo ambito di applicazione resta inoltre di principio circoscritto a situazioni di emergenza imprevedibili, salvo che si tratti di scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile per beni giuridici fondamentali (cfr. DTF 147 I 161 consid. 5.1). Una situazione di degrado cronico, segnalata da anni, si presta dunque difficilmente a fondare un intervento interinale sulla sola clausola generale di polizia, a meno che non sopravvengano elementi di fatto nuovi e non altrimenti gestibili con gli strumenti ordinari.

Tuttavia, il precedente locarnese ha dimostrato che una semplice ordinanza municipale non basta quando si intende limitare in modo generale un comportamento individuale negli spazi pubblici, come il consumo di alcolici, senza una chiara base legale formale a livello regolamentare.

Per questa ragione, se la Città ritiene necessario intervenire in aree specifiche e problematiche, occorre valutare una modifica del regolamento comunale o l'adozione di uno specifico regolamento di polizia, in modo da legittimare successivi provvedimenti attuativi e la relativa segnaletica.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto al lodevole Municipio:

1. Se conferma che il precedente divieto di consumo di bevande alcoliche in alcune aree pubbliche cittadine è stato allora annullato per insufficienza della base legale formale.
2. Se il Municipio ritiene tuttora sussistenti, in particolare ai Giardini Rusca e/o nell'area adiacente al Castello Visconteo, problematiche di ordine pubblico, degrado, schiamazzi, abbandono di rifiuti o altri disagi che potrebbero giustificare misure mirate.
3. Se il Municipio dispone di dati statistici, rapporti della Polizia comunale relativo ad Interventi, segnalazioni dei residenti, fruitori dei paesaggi storici o altri elementi oggettivi che documentino la necessità di provvedimenti specifici in tali aree.

4. Se il Municipio intende sottoporre al Consiglio comunale una modifica del regolamento comunale, oppure un regolamento speciale di polizia, che preveda in modo esplicito la possibilità di vietare, in casi circoscritti, il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche delimitate mediante apposita segnaletica.
5. Se, a giudizio del Municipio, una simile base legale dovrebbe essere limitata a casi puntuali, temporalmente delimitati e giustificati da esigenze concrete di ordine, tranquillità, igiene e sicurezza pubblica, nel rispetto del principio di proporzionalità.
6. Se il Municipio ha già avviato o intende avviare un confronto con la Sezione degli enti locali o con il Consiglio di Stato per verificare quale formulazione regolamentare possa permettere di superare le criticità emerse nel precedente caso locarnese.
7. Se il Municipio ritiene opportuno accompagnare eventuali futuri divieti con misure complementari, quali maggior presenza di polizia di prossimità, eventuali agenti di sicurezza privati e controlli mirati, mediazione sociale, migliore illuminazione, pulizia e manutenzione delle aree interessate.
8. Se la relativa segnaletica già utilizzata in passato per indicare il divieto di consumo di bevande alcoliche in determinate aree pubbliche sia ancora disponibile e riutilizzabile.
9. Se il Municipio sia in grado di indicare, oltre alla ricorrente pressione stagionale, elementi di fatto recenti, concreti e non altrimenti gestibili con gli strumenti ordinari di polizia (ad esempio episodi specifici di violenza, aggressione o grave turbativa verificatisi nelle ultime settimane) tali da configurare, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale (cfr. DTF 147 I 161 consid. 5.1; DTF 100 Ia 144 consid. 4), un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile per beni giuridici fondamentali; e se, in tale ipotesi, ritenga ipotizzabile adottare in via interinale e per un periodo strettamente limitato l'apposizione della segnaletica in parola, in attesa che il Consiglio comunale possa deliberare sulle necessarie modifiche regolamentari definitive.
10. Entro quali tempi il Municipio ritiene eventualmente possibile presentare al legislativo comunale una proposta normativa concreta.

Proposta di indirizzo politico

Pur nel pieno rispetto delle competenze del Municipio e del Consiglio comunale, si invita l'Esecutivo a valutare l'elaborazione di una base legale comunale chiara che consenta, in presenza di motivi oggettivi e documentati, di introdurre divieti mirati di consumo di bevande alcoliche nei parchi, nei giardini pubblici o in altre aree sensibili della Città, con delimitazione precisa del perimetro, degli orari e della durata della misura, nonché con adeguata pubblicazione e segnalazione sul posto.

Una simile impostazione apparirebbe più rispettosa del principio di legalità e più coerente con quanto emerso dal precedente giudizio cantonale, evitando il rischio di adottare nuovamente misure difficilmente sostenibili sul piano giuridico.

In tale prospettiva, appare inoltre opportuno che il Municipio valuti la possibilità di promuovere, d'intesa con i Comuni vicini e con le competenti autorità di polizia, una riflessione su misure

coordinate a scala regionale, al fine di evitare che eventuali provvedimenti adottati sul territorio cittadino producano un semplice spostamento dei punti critici verso aree limitrofe del comprensorio.

Una simile impostazione potrebbe rivelarsi particolarmente utile con riferimento a zone notoriamente sensibili o molto frequentate della regione, quali ad esempio taluni comparti del lungolago o dell'area della stazione nel limitrofo Comune di Muralto, già oggetto negli anni di attenzione pubblica e istituzionale sotto il profilo del degrado e della sicurezza. In quest'ottica, una politica di sicurezza concertata tra Comuni limitrofi apparirebbe coerente anche con l'evoluzione delle forme di collaborazione intercomunale e con il quadro cantonale che promuove il coordinamento delle attività di polizia tra Cantone e Comuni.

Ringrazio il Municipio per l'attenzione che vorrà porre alle questioni sollevate e per le risposte che vorrà fornire.

Con la massima stima.

Simone Merlini, Consigliere comunale PLR

Fonti

<https://www.laregione.ch/cantone/locarnese/1388470/vietato-vietare-l-alcool-il-governo-boccia-locarno>

<https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Locarno-bocciato-il-divieto-di-bere-alcologici-1168805.html>